



COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino

ALL" A"

SETTORE 3° - INFRASTRUTTURE TECNICHE ED URBANISTICHE
U.O. Urbanistica e Ambiente

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEI POZZI AI FINI DEL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO - COMMA 3 ART. 18 LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2006 n° 6.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge Regionale 9 giugno 2006 n° 5 disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e alle licenze di attingimento, nonché le funzioni relative alle concessioni di aree demaniali.

Il 3° comma dell'art. 18 della citata Legge stabilisce che " Le domande per il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai fini del prelievo di acque sotterranee ad USO DOMESTICO sono presentate al Comune competente per territorio, secondo le modalità stabilite dal Comune Medesimo.

Il comma 3 dell'art. 1 della medesima definisce per uso domestico, l'uso potabile ed igienico sanitario ad esclusivo uso familiare che non configuri un'attività economica/produttiva o con finalità di lucro, ivi comprese, ai sensi dell'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n° 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici) l'innaffiamento di giardini e degli orti e l'abbeveraggio del bestiame ad esclusivo uso familiare, purchè la superficie individuata su mappa catastale non superi complessivamente i mq. 1.000,

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di autorizzazione alla perforazione dei pozzi deve essere presentata in bollo secondo l'allegato Fac. Simile (All. B) completa di documentazione e notizie richieste.

PRESCRIZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE PER L'ESECUZIONE DELLA PERFORAZIONE

L'autorizzazione alla perforazione dei pozzi ad uso domestico viene rilasciata alle seguenti condizioni da riportare interamente nella medesima:

- 1) Prima dell'inizio dei lavori il richiedente si impegna a verificare che vengano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi in ogni fase di esecuzione dei lavori stessi;
- 2) Il titolare della autorizzazione, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei lavori SONO RESPONSABILI di ogni osservanza delle norme generali di Legge e di Regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente autorizzazione;
- 3) Nel caso che l'acqua sia reperita in quantità tale da giustificare un uso collettivo da parte del Comune, previo conferimento di prove di portata, l'Amm.ne Com.le potrà usare liberamente il pozzo;
- 4) Il richiedente accetta la sorveglianza Tecnica da parte del Comune di Cagli;
- 5) Il richiedente si rimette al giudizio insindacabile del Comune per quanto riguarda le modalità di captazione o sigillatura delle falde reperite;
- 6) Il richiedente s'impegna a non immettere acque di scarico di qualsiasi natura in fossi o pozzi perdenti;
- 7) Deve essere COMUNICATO al Settore III° – Infrastrutture tecniche ed Urbanistica U.O. Urbanistica e Ambiente del Comune di Cagli l'inizio dei lavori di cui alla presente autorizzazione e la loro ultimazione;

Piazza Matteotti n° 1 - Ufficio Ambiente - tel. 0721/780725
e-mail: ambiente.cagli.ps@virgilio.it

8) Gli IMPIANTI TECNOLOGICI ELENCATI ALL'ART.1 - lettere a-b-c-d-e-f-g- della Legge n. 46 del 05.03.1990 DEVONO ESSERE REALIZZATI dai soggetti di cui all'art. 2, SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE MEDESIMA. A FINE LAVORI DOVRA' ESSERE DEPOSITATA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI CUI ALL'ART. 9 DELLA STESSA LEGGE 46/1990;

9) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 - 1° comma del Regolamento Edilizio Comunale, i termini per la esecuzione dei lavori di cui alla presente autorizzazione sono i seguenti:

- Inizio lavori entro il (un mese dal rilascio dell'autorizzazione)

- Fine lavori entro il (un anno dal rilascio dell'autorizzazione)

10) Il pozzo deve essere realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni e modalità di intervento previste dall'art. 85 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

11) Gli impianti elevatori devono essere provvisti di valvole di non ritorno ed è vietato l'allaccio dell'acqua del pozzo alla rete idrica proveniente dall'acquedotto comunale;

12) E' obbligatorio l'esame batteriologico e chimico dell'acqua, anche se usata per soli scopi irrigui, al fine di verificarne la conformità alle normative vigenti;

IL RICHIEDENTE SI DEVE ALTRESI' IMPEGNARE:

13) a perforazione eseguita, prima di mettere in esercizio il pozzo, a fornire al Comune copia della stratigrafia del perforo con indicate le caratteristiche principali del pozzo, diametro, tubi di rivestimento, tipo e posizione dei filtri, livello statico e dinamico, portata della pompa di sollevamento;

14) a prendere tutti i provvedimenti tecnici di difesa contro i pericoli di inquinamento delle falde reperite, prescritti a giudizio insindacabile del Comune sia in fase di costruzione del pozzo che durante l'esercizio dello stesso;

15) a porre in atto tutte le limitazioni di esercizio, fino alla chiusura temporanea o definitiva del pozzo, imposte dal Comune a causa dell'insorgenza di fenomeni di prosciugamento delle falde o di interferenza con i pozzi dell'acquedotto Civico;

16) ad installare a propria cura e spese apposito misuratore e comunicare il consumo all'Azienda MEGAS nel caso di scarico in fognatura.

Ogni eventuale ulteriore prescrizione del Comune verrà comunicato con lettera raccomandata.

Qualora il richiedente non ottemperi a quanto richiesto l'autorizzazione sarà sospesa e saranno adottati i provvedimenti necessari per la tutela del patrimonio idrico.

Copia dell' autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Provincia ed al gestore del Servizio idrico integrato

;